

## **ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF e IRAP**

### **- Aliquote applicabili nella Regione Abruzzo per gli anni d'imposta 2006 e 2007 -**

#### **ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF ANNI 2006 E 2007**

Per i periodi d'imposta 2006 e 2007 l'aliquota dell'Addizionale regionale IRPEF per la Regione Abruzzo è fissata all'1,4 %.

##### **ANNO D'IMPOSTA 2006**

L'aliquota è stata fissata nella misura del 1,4% per effetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 174, della Legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Legge finanziaria dello Stato per il 2005 – G.U. 31/12/2004, n. 306), come modificato dall'art. 1, comma 277, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Legge finanziaria dello Stato per il 2006 - G.U. 29/12/2005, n. 302).

I lavoratori dipendenti ed i titolari di redditi assimilati, nel caso in cui l'Addizionale regionale IRPEF non sia stata trattenuta, o, sia stata trattenuta in misura inferiore al dovuto, ai fini di tale imposta, devono presentare la dichiarazione dei redditi nel caso in cui l'importo dovuto sia superiore ad € 10,33 (vedi Unico Persone Fisiche 2007 - fascicolo 1 - Periodo d'imposta 2006 - Istruzioni per la compilazione – pag. 11 e/o 730 Modello 730/2007 Redditi 2006 - Istruzioni per la compilazione pag. 7).

##### **ANNO D'IMPOSTA 2007**

L'aliquota all'1,4% è stata confermata dall'articolo 1 comma 8 della Legge Regionale 12 dicembre 2006, n. 44, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 77 del 29/12/2006 e, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 297 del 22/12/2006.

#### **IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ANNI 2006 E 2007**

##### **ANNO D'IMPOSTA 2006**

In base all'art. 1, comma 174, della Legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Legge finanziaria dello Stato per il 2005 – G.U. 31/12/2004, n. 306), come modificato dall'art. 1, comma 277, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Legge finanziaria dello Stato per il 2006 - G.U. 29/12/2005, n. 302) ed all'art. 1, comma 1-bis del Decreto Legge 7 giugno 2006, n. 206 (G.U. 8/6/2006, n. 131), convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2006, n. 234 (G.U. 20/7/2006, n.167), l'aliquota ordinaria del 4,25%, quella ridotta del 1,9% prevista dall'articolo 45 del D. Lgs 15 dicembre 1997, n. 446 per il settore agricolo e quelle ridotte per effetto di disposizioni regionali emanate ai sensi dell'art. 16 comma 3 del citato D. Lgs. 446/97 devono essere maggiorate di un punto percentuale.

##### **ANNO D'IMPOSTA 2007**

Le aliquote, come determinate per l'esercizio 2006, sono state confermate dall'articolo 1, commi da 6 e 7, della Legge Regionale 12 dicembre 2006, n. 44, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 77 del 29/12/2006 e, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 297 del 22/12/2006. Di conseguenza risulta adeguata l'aliquota per i titolari delle Farmacie Rurali ubicate in località con popolazione fino a 3000 abitanti a quelle previste per le altre agevolazioni.

Le aliquote IRAP da applicare per la Regione Abruzzo, in base alla richiamata normativa, per i periodi d'imposta citati, risultano essere le seguenti:

Codice Agevolazione Regionale Modello Irap anno d'imposta 2006	Soggetto Interessato	2006	2007
	Soggetti passivi di cui all'art. 16 comma 1 del D. Lgs 446/97 ( <u>Tutti i soggetti passivi non appartenenti alle tipologie successive</u> ). <b>- aliquota ordinaria -</b>	<b>5,25%</b>	<b>5,25%</b>
	Soggetti passivi di cui all'art. 3 comma 1 lettera e-bis) del D. Lgs 446/97 ("Amministrazioni Pubbliche") relativamente al valore prodotto nell'esercizio di attività non commerciali, determinato ai sensi dell'art. 10-bis. <b>- aliquota prevista dall'art. 16 comma 2 -</b>	8,50%	8,50%
	Soggetti passivi di cui all'art. 45 comma 1) del D. Lgs 446/97. <b>- aliquota ridotta per legge Statale -</b>	2,9%	(*) vedi nota
<b>A1</b>	Titolari di Farmacie Rurali ubicate in località con popolazione fino a 3000 abitanti (L.R. 16 marzo 2001 n. 9 art. 6). <b>- aliquota agevolata per legge regionale -</b>	3,75%	4,25%
<b>A2</b>	Soggetti passivi di cui all'art. 3 comma 1 lettera a), b) del D.Lgs 446/97 operanti in comuni montani nei limiti ed alle condizioni previste dalla legge regionale (L.R. 10 maggio 2002 n. 7 - art. 14 come modificato dall'art. 84 comma 5 L. R. 26 aprile 2004, n.15). <b>- aliquota agevolata per legge regionale -</b>	4.25%	4.25%
<b>A3</b>	Soggetti passivi di cui all'art. 3 comma 1 lettera e) del D.Lgs 446/97 considerati ONLUS ai sensi dell'art. 10 del D.lgs 460/97 (L.R. 17 aprile 2003 n. 7 art. 43 commi 1 e 3). <b>- aliquota agevolata per legge regionale -</b>	4.25%	4.25%
<b>A4</b>	Cooperative Sociali di cui alla legge n. 381/91 (L.R. 17 aprile 2003 n. 7 art. 43 commi 2 e 3). <b>- aliquota agevolata per legge regionale -</b>	4.25%	4.25%

<b>A5</b>	<p>Soggetti passivi di cui all'art. 3 comma 1 lettera a), b) e c) del D. Lgs. 446/97 che iniziano l'attività a decorrere dal 1/1/2004, per i primi due periodi d'imposta, nei limiti ed alle condizioni previste dalla legge regionale (L.R. 26 aprile 2004 n. 15 art. 84, commi da 1) a 4). - aliquota agevolata per legge regionale -</p>	4.25%	4.25%
-----------	---	-------	-------

(\*) – **NOTA** - Per l'anno d'imposta 2007, l'art. 45 comma 1 del D. Lgs. 446/97 fissa, attualmente, l'aliquota al 3,75%. In base alla citata normativa dello Stato in materia di disavanzi della sanità, la stessa andrebbe aumentata di un punto percentuale per cui, per la Regione Abruzzo, sarebbe fissata al 4,75 %, eccetto il caso in cui la Legge Finanziaria dello Stato per il 2008 confermi l'aliquota ridotta del 1,9% anche nel periodo d'imposta 2007; in tal caso l'aliquota applicabile per la Regione Abruzzo, ai sensi della richiamata normativa rimarrebbe al 2,9% anche per il 2007.